

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 01/43/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società J.S.B. BELT SRL con sede legale in Buccinasco (MI), Via Lazio n. 22 si è opposta con tempestivo Ricorso all'accertamento con il quale per l'anno 2007 veniva richiesto il pagamento IVA per € 58.110 (corrispondente ad un imponibile di € 290.549) oltre sanzioni amministrative ed interessi.

La questione controversa ha per oggetto le problematiche IVA sulle "cessioni intracomunitarie". In base alla disposizione di cui all'art. 41 del D.L. 331/93 la cessione dei beni in territorio comunitario sono "non imponibili" in Italia a fini IVA diventando invece imponibili nel Paese del cliente comunitario che è chiamato ad integrare le fatture sottoponendole all'imposta (e viceversa ovviamente se le operazioni è di acquisto intracomunitario). Vi sono tuttavia rigorose condizioni che devono essere rispettate come confermato dalla stessa giurisprudenza, anche Comunitaria, da principi ormai consolidati:

- la merce deve essere effettivamente spedita e trasferita all'estero (e di ciò occorre fornire la prova per cui il cessionario deve essere in potere di disporre dei beni);
- il cessionario deve essere un "soggetto passivo" di imposta nel proprio Stato;
- devono essere regolarmente presentati i modelli Intrastat 1 b- bis;
- devono essere incassati i corrispettivi.

La normativa italiana prevede altresì, e questo per garantire che la controparte estera abbia la qualità di "soggetto passivo Iva", che nelle fatture non imponibili da emettersi ex art. 46 sia indicato il "numero di identificazione" attribuito al cessionario comunitario e che ai sensi dell'art. 50 venga attivata una "procedura di conferma" sulla validità di detto numero presso l'ufficio competente.

Nella fattispecie l'Agenzia rilevava che per alcune fatture riferibili a due soli clienti di cui uno di scarsa significatività per l'importo di € 540 il numero di identificazione risultava errato essendo le due società clienti cessate in data anteriore all'emissione delle fatture. Di conseguenza per l'erroneità di tale elemento addebitava alla Società l'Iva omessa dovendosi considerare persa la qualifica di non imponibilità proprio per le cessioni intracomunitarie.

La Società si è opposta all'accertamento eccependo:

in diritto:

- violazione dell'art. 56 del DPR 633;
- violazione dell'art. 10 dello statuto del Contribuente comma 1 e 3 che come noto sono a tutela dell'affidamento e della buona fede. Sotto questo aspetto il ricorrente lamenta che l'Agenzia non abbia esaminato e valutato sufficientemente la documentazione prodotta dopo il PVC.

nel merito:

- perché l'Amministrazione ha considerato errato il numero di identificazione del cessionario comunitario in quanto dai riscontri effettuati attraverso il sistema VIES risultavano "cessati" in data anteriore alla emissione delle fatture, il ricorrente da rilevare che l'errata indicazione del numero identificativo del cliente è attribuibile ad eventi non dipendenti dalla Società. Puntualizza che per il rapporto con la Notes Holding

di € 540,00 la Società è cessata il 30.08.2007 mentre la fattura è datata 14.09.2007. Con riferimento al rapporto con la cessionaria/cliente Faconnable il ricorrente ribadisce quanto già illustrato e documentato all'Agenzia e cioè che la Società è stata "incorporata" con atto del 04.09.2007 ma con effetto contabile/amministrativo anticipato al 01.01.2007 con la conseguenza che la data di cessazione effettiva non è il 01.01.2007 come risulterebbe invece dal Vies. Sulla base di ciò le fatture emesse o prima del 04.09 o subito dopo sono da considerarsi sostanzialmente corrette. Viene allegato un certificato dell'autorità fiscale e l'atto di incorporazione;

- che è stato dimostrato in sede di istanza di autotutela l'effettiva spedizione e trasferimento all'estero dei beni, la presentazione degli Intrastat ed il pagamento del corrispettivo (allegato 2 da pag. 24 a pag. 88);
- che sono stati incassati i corrispettivi;
- che né l'ufficio Doganale né l'Agenzia hanno formulato addebiti in ordine alla effettività dell'operazione.

Ad avviso della società si tratterebbe pertanto di errori formali. Viene richiamata recentissima giurisprudenza su tale problematica in particolare la Sentenza della CTR della Lombardia del 20.01.2010 nonché la R.M. 477/E del 2008.

L'Agenzia è di contrario avviso. Si è costituita depositando controdeduzioni e replicando alla eccezioni sollevate dal ricorrente:

- in ordine alla motivazione dell'accertamento;
- in ordine agli effetti della non corretta indicazione dei codici del cliente comunitario.

Si contrappongono quindi due versioni:

- da una parte la Società che ritiene di natura meramente formale l'irregolarità sulla indicazione del numero di identificazione dovendosi comunque privilegiare il fatto sostanziale che la merce è andata all'estero; dall'altra parte l'Agenzia sostiene che tali carenze non possono che comportare la perdita della non imponibilità dell'operazione.

MOTIVAZIONI

La normativa contenuta nell'art. 41 D.L. 331/1993 è nota: in sostanza è previsto che la cessioni di beni nei confronti di soggetti esteri appartenenti alla CEE sono non imponibili ai fini Iva per cui sarà il soggetto estero ad essere il soggetto passivo dell'imposta (attraverso il c.d. reverse charge).

La non imponibilità prevista dall'art. 41 è tuttavia riconosciuta sempreché siano soddisfatte alcune fondamentali imprescindibili condizioni: - la cessione deve essere a titolo oneroso;

- deve esservi il trasferimento della proprietà;
- l'acquirente comunitario deve essere un soggetto Iva;
- il bene deve essere effettivamente trasportato nel paese estero.

Inoltre sono previsti adempimenti più di carattere strumentale/contabile amministrativo che prevedono di emettere le fatture con l'annotazione della non imponibilità ex art. 41, con l'indicazione del "codice identificativo" della controparte estera. Vi è infine l'obbligo di dichiarare l'operazione attraverso i modelli Intrastat. Nella situazione contestata viene addebitato alla società di aver indicato un codice identificativo per due clienti comunitari errati in quanto dal riscontro Vies risultavano cessati.

La ricorrente ha documentato in modo adeguato e convincente che i dati Vies non avevano recepito che (questo vale per la Faconnable) soltanto ai fini amministrativi l'effetto della sua incorporazione era stata anticipata all'01.01.2007 rispetto alla data dell'atto di fusione del 04.09.2007. Circostanza questa determinante ai fini che qui rilevano. Inoltre per quanto riguarda l'altro rilievo per la fatturazione la Notes Holding di soli e 540,00 la data di emissione della fattura è di pochi giorni successiva a quella di "cessazione" e non può indurre a ritenere che vi sia stato un grave e sostanziale inadempimento.

Va rilevato che per la Società si tratta di clienti abituali e soprattutto che sussistono prove concrete e documentali dell'avvenuto trasferimento all'estero della merce, che le fatture sono state saldate e che sono state effettuate le comunicazioni Intrastat, punti sui quali l'Agenzia nell'accertamento non ha sollevato questioni.

Ad avviso del Collegio questi elementi danno certezza dell'effettivo trasferimento della merce all'imprenditore cessionario estero (comunitario) circostanza questa che unitamente alle ragioni per le quali è stato commesso l'errore nella evidenza del numero identificativo e comunque alla estraneità della società agli eventi societari riguardanti i clienti, escludono che nella fattispecie, trattandosi di mero errore formale, possa negarsi il beneficio della non imponibilità prevista dall'art. 41 della normativa

P.Q.M.

la Commissione accoglie il Ricorso ed annulla l'avviso di accertamento. Spese compensate.